



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto GIUSTI	Presidente rel.	R.G. 22113/2024
Laura TRICOMI	Consigliere	
Alessandra DAL MORO	Consigliere	P.U. 5/11/2025
Maura CAPRIOLI	Consigliere	
Rita Elvira Anna RUSSO	Consigliere	

matrimonio concordatario
rimessione
alle Sezioni Unite

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso, iscritto al numero di registro generale 22113 del 2024,
proposto da:

████████████████████ rappresentata e difesa dall'Avvocato
████████████████████ ;

ricorrente

contro

████████████████████ rappresentato e difeso dall' Avvocato ██████████
████████████████████ ;

controricorrente

avverso la sentenza n. 941/2024 della Corte d'appello di Bari,
pubblicata il 3 luglio 2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
novembre 2025 dal Presidente Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procura-
tore generale Luisa De Renzis, che ha chiesto, in via preliminare, la
rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione delle questioni rela-





tive alla natura dell'eccezione di convivenza ultra-triennale e al rito applicabile; nonché, in subordine e nel merito, il rigetto del ricorso; *udito*, per il controricorrente, l'Avvocato [REDACTED], per delega scritta dell'Avvocato [REDACTED], la quale ha concluso riportandosi al controricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 3 luglio 2024, la Corte d'appello di Bari, accogliendo la domanda proposta da [REDACTED] ha dichiarato l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza in data 11 maggio 2021 con cui il Tribunale ecclesiastico regionale pugliese aveva dichiarato la nullità del matrimonio contratto, con rito concordatario, il 13 luglio 1978, da [REDACTED] e [REDACTED] munita in data 30 maggio 2023 del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua qualità di "Superiore Organo Ecclesiastico di controllo, ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984". La nullità del matrimonio era stata dichiarata, dal Tribunale ecclesiastico, per grave difetto di discrezione di giudizio del marito circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (canone 1095, numero 2) e per incapacità dello stesso ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (canone 1095, numero 3).

Con la medesima sentenza, la Corte d'appello ha ordinato all'ufficiale dello stato civile del Comune di [REDACTED] la trascrizione della pronuncia in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio concordatario, in precedenza trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1978, parte II, Serie A, n. 1110.

2. – Costituendosi in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di





Bari con comparsa in data 3 febbraio 2024, [REDACTED] aveva dedotto di aver convissuto in costanza di matrimonio con [REDACTED] per più di tre anni, dato che essi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale, al fine di avviare la separazione su istanza dell'attore, solo nel 2002, a distanza di ventiquattro anni dalla celebrazione del matrimonio. A sostegno dell'eccezione, la convenuta ha rappresentato che la nascita di due figli ([REDACTED] nato nel 1979; [REDACTED] nata nel 1983) e le numerose interruzioni volontarie di gravidanza a cui ella era stata costretta dall'attore (la prima, nel 1980; l'ultima, nel 1989) dimostravano che vi era stata convivenza come coniugi, quantomeno per i primi undici anni di matrimonio. Una convivenza siffatta non poteva non integrare, secondo l'assunto della convenuta, una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, ostativa alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza di nullità del matrimonio.

La Corte d'appello non ha dato ingresso all'eccezione di convivenza triennale come coniugi, in quanto la stessa, costituendo un'eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere proposta dalla convenuta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione.

Muovendo dalla premessa che il procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, qualora venga introdotto, come nella specie, da una sola parte, è regolato dagli artt. 163 e seguenti cod. proc. civ., svolgendosi dinanzi alla corte d'appello in primo ed unico grado, il giudice distrettuale ha ritenuto applicabile l'art. 166 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 3, comma 12, lettera e), del d.lgs. n. 149 del 2022 (essendo stato, il procedimento, introdotto in data successiva al 28 febbraio





2023). [REDACTED] aveva, pertanto, l'onere di costituirsi, tenuto conto della data dell'udienza di comparizione (28 marzo 2024) indicata nell'atto di citazione notificato dall'attore, entro il giorno 18 gennaio 2024, mentre si è costituita solo in data 3 febbraio 2024, quindi tardivamente, così incorrendo in decadenza.

La Corte distrettuale ne ha tratto, come corollario, la superfluità dei mezzi di prova al riguardo proposti dalla convenuta.

Parallelamente, la Corte di Bari ha dichiarato inammissibile, perché proposta tardivamente, la domanda della [REDACTED] diretta ad ottenere, in via subordinata, provvedimenti economici in proprio favore, ai sensi dell'art. 129-*bis* cod. civ.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello [REDACTED] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, perché, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avrebbe razionalmente e logicamente motivato come le numerose interruzioni di gravidanza alle quale ella sarebbe stata costretta dall'attore nei primi undici anni di matrimonio, durato complessivamente ventiquattro anni, non potessero essere considerate rilevanti. Vi sarebbe una lesione del principio di buona fede e di affidamento incolpevole nel matrimonio-rapporto mediante l'approfittamento totale della debolezza della moglie. Ad avviso della ricorrente, emergerebbe un principio di ordine pubblico italiano, da rilevare obbligatoriamente d'ufficio, al fine di negare la delibazione.

Il secondo motivo, a sua volta, censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 166, 184 cod. proc. civ., 24 Cost. e





12 delle preleggi, l'applicazione del rigido termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, senza la possibilità di ammettere i mezzi istruttori, in contrasto con le garanzie offerte nel giudizio di appello, al fine di dimostrare la contrarietà della deliberazione all'ordine pubblico italiano. Secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, sebbene nel giudizio di deliberazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico non sia consentito il riesame nel merito da parte del giudice, nondimeno sussisterebbe il potere-dovere di controllo della sentenza sotto il profilo dell'ordine pubblico. Avrebbe errato la Corte d'appello a relegare al piano dell'eccezione in senso stretto quanto, invece, era possibile e d'obbligo rilevare d'ufficio.

Sulla base delle articolate censure, la ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza con il rigetto della domanda di deliberazione della sentenza ecclesiastica e, in via graduata, per il caso di conferma, l'accoglimento della richiesta di liquidazione dell'indennizzo ex art. 129-*bis* cod. civ.

4. – [REDACTED] ha resistito con controricorso, concludendo per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.

In particolare, il controricorrente ha eccepito che, con il primo mezzo, la ricorrente avrebbe lamentato il mancato esame di alcune circostanze di fatto che solo la parte poteva, e doveva, introdurre nel processo, utilizzando i termini concessi al suo diritto di difesa. Non sarebbe possibile invocare il ricorso ad una interpretazione flessibile per dare ingresso a domande tardive. La censura sarebbe, inoltre, generica, perché non offrirebbe alcuna indicazione puntuale delle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte di merito all'esame, d'ufficio, delle eccezioni che la parte riteneva di introdurre. Il diritto di difesa della convenuta nel giudizio di deliberazione, afferente ad aspetti di fatto del matrimonio, avrebbe do-





vuto essere dedotto nel rispetto della tempistica concessa, e non successivamente.

Il secondo motivo sarebbe, del pari, inammissibile per difetto di autosufficienza. Il mancato esame di una situazione di fatto, non sollecitato dall'iniziativa tempestiva della parte interessata, non potrebbe configurarsi come lesivo del principio della domanda.

5. – Nell'udienza di discussione tenutasi dinanzi alla Prima Sezione civile il 5 novembre 2025, l'Ufficio del Pubblico Ministero ha concluso, preliminarmente, per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, auspicando una complessiva rimeditazione del principio di diritto elaborato, dal Collegio allargato della nomofilachia, con la sentenza 17 luglio 2014, n. 16379.

Secondo il Pubblico Ministero, dovrebbe essere superata la qualificazione, in termini di eccezione in senso stretto, della deduzione, a opera della parte convenuta, della stabile convivenza coniugale ultra-triennale, trattandosi di situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica, come tale conoscibile direttamente dalla Corte d'appello, ove emergente dagli atti.

Il rappresentante dell'Ufficio del Procuratore generale ha sollevato dubbi anche sul rito applicabile.

In subordine e nel merito, il requirente ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso per cassazione investe la Corte di una questione di diritto.

Si tratta di stabilire se la durata ultra-triennale della conviven-





za come coniugi, ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, rappresenti materia di eccezione in senso stretto, e come tale entri a far parte del giudizio soltanto se proposta dal coniuge convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine previsto dal codice di procedura civile; o se i fatti che integrano il vissuto matrimoniale per una lunga durata siano comunque rilevabili d'ufficio una volta che il fatto impeditivo del riconoscimento della sentenza ecclesiastica, rappresentato dal duraturo e radicato matrimonio-rapporto con la connessa convivenza come coniugi, sia acquisito agli atti del processo.

La Corte è chiamata ad esprimere una scelta sull'intensità della tutela da accordare al matrimonio-rapporto, spazio nel quale si dipana in concreto la società naturale "famiglia" e si dispiegano i fatti della vita materiale.

2. - Il caso offerto dalla vicenda processuale è paradigmatico.

Il marito ha chiesto, nel 2023, che sia dichiarata l'efficacia e l'esecutività, nella Repubblica Italiana, della sentenza ecclesiastica, intervenuta nel 2021, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio-atto, contratto dagli sposi con rito concordatario nel luglio 1978, e ciò per grave difetto di discrezione di giudizio e per incapacità di assumere, per cause di natura psichica, gli obblighi essenziali del matrimonio.

Dagli atti di causa risulta che nel corso della vita matrimoniale sono nati due figli: ██████ venuto alla luce nel 1979, e ██████ nata nel 1983.

La moglie, costituendosi in giudizio nel procedimento di delibazione, ha dedotto che la vita coniugale si era protratta per molti anni, fino alla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del





tribunale nel giudizio di separazione personale avviato dal marito nel 2002. Ha altresì rappresentato che, nel corso del rapporto *post nuptias*, vi era stata la nascita dei due figli e vi erano state anche numerose interruzioni volontarie di gravidanza, alle quali ella non si era sottratta, avendo sempre confidato nel marito, “donandosi in totale buona fede e rimettendosi completamente” al di lui volere.

La Corte d’appello non ha preso in esame la lunga durata della vita matrimoniale perché, avendola ritenuta materia ed espressione di una eccezione in senso stretto, ha rilevato la tardività della relativa proposizione.

3. – Le censure prospettate con il ricorso mirano a contestare questa soluzione, lamentando che i fatti dedotti (durata ultraventennale di un matrimonio allietato dalla nascita dei due figli, ma anche segnato dal ricorso abnorme, per volere del marito, a plurime interruzioni di gravidanza, come metodo sistematico per impedire la nascita di ulteriori figli) non siano stati ritenuti suscettibili di integrare una situazione giuridica di ordine pubblico, esaminabile d’ufficio dal giudice.

4. – Va considerato che, secondo il diritto della Chiesa, l’azione di nullità può essere fatta valere anche dopo molti anni dalla conoscenza del vizio che abbia determinato l’invalidità del matrimonio canonico. Invece, nel caso del matrimonio civile, sono previsti termini molto brevi, allo spirare dei quali si incorre in una decadenza dall’azione di nullità. La diversità di regime è dovuta al fatto che solo nell’ordinamento canonico vige un principio di insostituibilità del consenso collegato al carattere sacramentale del vincolo.

Coerentemente con il principio di laicità dello Stato (sentenze





n. 203 del 1989 e n. 421 del 1993 della Corte costituzionale), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell'ordinamento canonico, il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale procedimento di delibazione regolato dalle norme degli Accordi di Villa Madama del 1984 in modo ben più penetrante che nella disciplina originaria del Concordato.

5. – La *quaestio iuris* della riconoscibilità, nell'ordinamento italiano, delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dopo che tra i coniugi si sia instaurata una prolungata (e comunque ultra-triennale) convivenza *post nuptias*, è già approdata dinanzi alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite sono intervenute a risolvere il contrasto, sorto in seno alla Prima Sezione civile, sul significato da attribuire, nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, alla convivenza prolungata dei coniugi, successivamente alla celebrazione del matrimonio.

Con la sentenza 17 luglio 2014, n. 16379 (e con la sentenza "gemella" n. 16378), le Sezioni Unite hanno infatti stabilito che la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto.

6. – In quell'occasione, il Collegio rimettente chiese alle Sezioni





Unite la definizione di ulteriori questioni originate dalle opzioni interpretative in conflitto.

In particolare, per quanto qui rileva, sollecitò la risoluzione del dubbio interpretativo se la lunga convivenza successiva alla celebrazione del matrimonio sia verificabile d'ufficio dalla corte d'appello, versandosi in un caso d'impedimento assoluto alla riconoscibilità della sentenza ecclesiastica, dal momento che l'ordine pubblico esprime valori di natura indeclinabile ed è per l'effetto indisponibile, ovvero sia rilevabile solo su eccezione della parte che si oppone alla delibazione.

7. – A questo ulteriore nodo problematico le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 16379 del 2014, hanno dato la seguente risposta.

La convivenza come coniugi, come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, essendo connotata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (*exceptio iuris*), opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge.

Essa, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta –, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio ed interessato a farla valere.





Il convenuto ha inoltre l'onere sia di allegare quei fatti e comportamenti dei coniugi, specifici e rilevanti, che siano idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva.

8. – Il Collegio condivide la soluzione data dalle Sezioni Unite, nel 2014, rispetto alla specifica questione “pregiudiziale” trattata in quella sede. La protrazione della convivenza tra i coniugi, in quanto espressiva di una instaurata *affectio familiae*, ossia di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, rappresenta senz'altro una condizione che preclude la dichiarazione di efficacia di nullità del matrimonio per contrasto con l'ordine pubblico interno. Infatti, in considerazione della centralità del matrimonio-rapporto quale valore cogente dell'ordinamento, ricavabile sia dai principi della Costituzione (artt. 2 e 29) che dalle Carte europee dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e tradotto, attraverso l'azione riformatrice del Parlamento, in disposizioni del codice civile, la prolungata e volontaria convivenza dei coniugi, pur in presenza di cause che possono aver determinato i vizi del consenso espresso all'atto della celebrazione del matrimonio, costituisce espressione di un comune vissuto sul quale si innestano, secondo il paradigma dell'art. 2 della Costituzione, diritti inviolabili, doveri inderogabili, responsabilità, aspettative, legittimi affidamenti ed esigenze di solidarietà.

9. – Il Collegio della Sezione semplice intende, invece, prospettare alla più alta espressione della giurisdizione di legittimità, ai sensi dell'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ., l'opportunità di rimeditare la conclusione – alla quale le Sezioni Unite sono giunte





nel 2014 e che costituisce diritto vivente (Cass., Sez. I, 19 dicembre 2016, n. 26188; Cass., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7923; Cass., Sez. I, 5 maggio 2021, n. 11791) – sulla riconducibilità, della convivenza come coniugi almeno triennale, nel novero della eccezione in senso stretto, come tale rimessa all’iniziativa del coniuge (che deve eccepirla, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata).

La rimessione viene disposta dal Collegio per sottrarsi al vincolo negativo discendente dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite: vincolo non conformativo, nel senso che non crea un meccanismo di *stare decisis* tale da confliggere con il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, come espresso dall’art. 101, secondo comma, Cost., ma che obbliga la Sezione semplice a non emettere una decisione di contenuto difforme, dovendo il dissenso essere convogliato in un’ordinanza che investa le Sezioni Unite.

10. – Occorre, ad avviso di questo Collegio della Sezione semplice, prendere le mosse dalle argomentazioni che le Sezioni Unite hanno impiegato per giustificare il loro approdo, per ritenere, cioè, che il profilo della eventuale contrarietà della sentenza delibanda all’ordine pubblico, per effetto della prolungata convivenza, può essere eccepito soltanto dal coniuge che, quale partecipe esclusivo del rapporto matrimoniale, intende farlo valere come situazione giuridica impeditiva della delibazione richiesta.

Le Sezioni Unite sono state indotte a ritenere la convivenza ultra-triennale oggetto di una eccezione in senso stretto, per un verso, dal rilievo che la stessa convivenza coniugale è connotata da complessità fattuale e dalla connessione molto stretta di tale complessità con l’esercizio di diritti, con l’adempimento di doveri e con l’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei





coniugi, e per altro verso, per via della ravvisata assimilazione della fattispecie processuale in questione a quella prefigurata dall'art. 3, comma 1, numero 2, lettera b), primo capoverso, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui "[i]n tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

11. – Ad avviso di questo Collegio, l'una e l'altra argomentazione sembrerebbero suscettibili di prestarsi ad una rinnovata valutazione.

La Sezione osserva, preliminarmente, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio, in funzione dell'assolvimento del compito primario del processo, di servire all'attuazione di diritti esistenti e non alla creazione di diritti nuovi. L'ambito della rilevabilità a istanza di parte è quindi confinato ai casi specificamente previsti dalla legge e alle eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531). Pertanto, tutte le eccezioni di merito che non siano riconducibili al novero delle eccezioni riconvenzionali corrispondenti all'esercizio di diritti potestativi o che la legge non riservi espressamente al monopolio delle parti, debbono ritenersi rilevabili d'ufficio dal giudice e sono qualificabili come eccezioni in senso lato.

Proponendo una eccezione in senso stretto, ciascuna parte può





estendere la cognizione del giudice a effetti giuridici di fatti che altrimenti non potrebbero essere posti a fondamento della sua decisione, nemmeno se risultanti dagli atti del processo. Sollevando una eccezione in senso lato, invece, la parte provoca il contraddittorio sulle conseguenze giuridiche di un fatto del quale, se già risultante agli atti del processo, il giudice dovrebbe comunque conoscere.

La possibilità, per la corte d'appello, di rilevare d'ufficio la sussistenza della durata ultra-triennale della convivenza come coniugi sembrerebbe discendere logicamente dal fatto che la prolungata convivenza come coniugi costituisce espressione dell'ordine pubblico matrimoniale e, come tale, impedisce il riconoscimento della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio.

Affidare all'esclusiva iniziativa della parte il potere di rilevare quei fatti – ancorché risultanti dagli atti del procedimento di delibazione – che appaiono indispensabili per valutare l'eventuale incompatibilità della delibanda sentenza con l'ordine pubblico, equivarrebbe a rendere di fatto derogabile, a opera delle parti stesse, il limite di ordine pubblico connesso alla convivenza triennale. Ciò finirebbe per precludere sia la possibilità, per il pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione, di sollevare l'eccezione, sia la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Seppur dichiarate inderogabili quando si è trattato di chiarire le questioni di principio sottostanti i rapporti tra Stato e Chiesa, le norme costituenti espressione dell'ordine pubblico diventerebbero così derogabili persino nell'ipotesi in cui un coniuge, pur non avendo sollevato una eccezione tempestiva, si opponga alla delibazione. Il controllo del giudice, infatti, non potrebbe estendersi d'ufficio all'accertamento dell'eventuale contrasto tra effetti della sentenza





delibanda e ordine pubblico, neppure quando tale contrasto emerga dagli atti.

Non sembrerebbe decisiva la *ratio* della supposta “complessità fattuale” sottesa alla fattispecie “convivenza coniugale”, giacché una tale argomentazione, essendo basata su un rilievo di carattere empirico, sembrerebbe meglio attagliarsi all’atteggiarsi della prova e alla modulazione dei suoi criteri di riparto, piuttosto che riferirsi all’esercizio di un potere qualificato di parte, quale l’eccezione in senso stretto.

Né a questa Sezione rimettente appare persuasivo il richiamo analogico all’eccezione di riconciliazione tra i coniugi, di cui all’art. 3 della legge sul divorzio, ove si rammenti che la giurisprudenza considera del tutto eccezionali le eccezioni in senso stretto. Per tutte le eccezioni, diverse da quelle corrispondenti ad un’azione costitutiva, infatti, la necessità o meno di un’istanza di parte non può che derivare da una specifica previsione di legge. Il ricorso all’analogia non sembrerebbe, *prima facie*, consentito, perché, in relazione alla riconciliazione tra i coniugi, è la legge a riconoscere espressamente il potere di rilevazione in capo alla parte. Se ne dovrebbe, per tale via, trarre l’operatività del principio generale rappresentato dalla normale, anzi doverosa, rilevabilità d’ufficio della sussistenza della prolungata convivenza *post nuptias*, una volta che tale fatto, ostativo al riconoscimento della sentenza ecclesiastica, sia acquisito agli atti.

Neppure parrebbe sottrarsi a rilievi o perplessità l’addossamento al coniuge convenuto di oneri procedimentali, di allegazione e probatori, potenzialmente tali da sbilanciare in maniera ingiustificata la posizione delle parti. Viceversa, consentendo al giudice di trarre dagli atti, in particolare dalla lunga durata del matrimonio da cui siano nati figli (mantenuti, istruiti ed educati da





entrambi coniugi, e in mancanza di elementi contrari), la prova dell'intervenuta instaurazione di un duraturo e radicato matrimonio-rapporto, non costituente materia di eccezione in senso stretto, si darebbe la possibilità di rendere effettivamente operante il limite dell'ordine pubblico.

12. – La natura di eccezione in senso stretto, con la connessa limitazione dei poteri spendibili sul punto dalla corte d'appello in sede di deliberazione, si poteva giustificare, allora, quando il principio è stato enunciato, nel 2014, in una logica complessiva dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Queste ultime, infatti, nell'enunciare un principio di rilevante novità in un settore dell'ordinamento connotato da profili costituzionali e da significative implicazioni di diritto internazionale, in quella sede hanno ritenuto di risolvere in senso affermativo la questione pregiudiziale relativa ai vizi che rendono contraria all'ordine pubblico italiano una sentenza dichiarativa della nullità matrimoniale intervenuta dopo una prolungata convivenza dei coniugi. Tuttavia, nel procedere a tale svolta giurisprudenziale, esse si sono lasciate guidare da un criterio di prudenza e gradualità, sino a delineare una sorta di "controlimite" al medesimo limite dell'ordine pubblico, quasi a voler consolidare - mediante un passo indietro nell'esame della questione consequenziale - la stabilità del risultato raggiunto.

Nella sostanza, però, questo orientamento finisce adesso per ridimensionare la portata della convivenza coniugale. Da elemento normativo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la convivenza è ridotta a complessità fattuale. La prolungata convivenza rileva solamente se la parte convenuta l'abbia dedotta, estendendo la cognizione del giudice con un'apposita eccezione formulata nel termine di decadenza, e abbia altresì dimostrato





che i fatti e i comportamenti successivi alla celebrazione, superando i confini della mera coabitazione, hanno dato corpo a un effettivo rapporto matrimoniale.

Ragionando in termini di eccezione in senso stretto - come tale rilevabile soltanto a istanza della parte - si determina così una irragionevole inversione dell'onere della prova. La dimostrazione della convivenza come coniugi grava, infatti, sul convenuto che si oppone alla delibazione invocando una convivenza stabile *post nuptias*, senza considerare che già la presentazione della domanda di nullità a distanza di molti anni dalla celebrazione dovrebbe, in mancanza di elementi contrari forniti da chi chiede il riconoscimento, consentire al giudice di presumere l'intervenuta instaurazione di quella convivenza coniugale elevata a motivo ostativo di ordine pubblico.

13. - Il trascorrere del tempo, nel diritto delle persone e delle famiglie, è un fattore di evoluzione. E il mondo dei fatti non è il terreno inerte e sterile della mera irrilevanza giuridica, bensì il contesto autentico della storia. I giudici, chiamati ad invertere la portata di una clausola generale come quella dell'ordine pubblico, sono tenuti ad osservare la direzione di ciò che si evolve e a cogliere la dimensione valoriale che i fatti, con la loro complessità, sono in grado di esprimere. Anche i fatti, i meri fatti della vita, sono portatori di una prescrittività normativa.

Il trascorrere del tempo, negli auspici di questo Collegio rimettente, potrebbe sollecitare le Sezioni Unite, coadiuvate anche dalla esemplarità del caso, a rimeditare la conclusione raggiunta. L'eccezione in senso stretto porta con sé la decadenza da mancata tempestiva proposizione, conducendo ad una giustizia rapida, ma riduttiva della tutela del coniuge debole.





Per la corte d'appello dello Stato, negare l'efficacia civile del matrimonio concordatario quando risulti dagli atti la conseguita comunione materiale e spirituale tra i coniugi per una durata ultra-triennale, peraltro accompagnata dalla nascita di figli per i quali l'ordinamento sancisce una presunzione di paternità legata all'accoglienza della nascita che consegue al matrimonio, significa consentire che dalla stabile convivenza discendano e si conservino impreteribili obblighi di solidarietà e di protezione del soggetto debole (*tanta est vis matrimonii*), in ragione e in misura del comune vissuto nel contesto del rapporto matrimoniale.

La maggiore disponibilità assicurata dallo Stato italiano nei confronti dell'ordinamento canonico attraverso l'art. 4, lettera b), del Protocollo addizionale all'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, con l'impegno a "tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale", costituisce certamente un indice dell'apertura dell'ordinamento statale al riconoscimento e all'efficacia, al suo interno, delle sentenze dei tribunali ecclesiastici fondate su norme e istituti propri di un diverso sistema giuridico. Tale apertura, tuttavia, non può estendersi sino ad ammettere la delibazione di decisioni che si pongano in contrasto con l'ordine pubblico.

14. – Conclusivamente, il Collegio della Sezione semplice, non condividendo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza 17 luglio 2014, n. 16379, nel senso della qualificazione di eccezione in senso stretto della convivenza ultra-triennale come coniugi, come situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, rimette alle Sezioni Unite la decisione del ri-





corso, ai sensi dell'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.

15. – Va disposta, in caso di diffusione, l'anonimizzazione dei nominativi e dei dati personali delle persone coinvolte.

P.Q.M.

La Prima Sezione civile, visto l'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ., rimette alle Sezioni Unite la decisione del ricorso.

È disposta, in caso di diffusione, l'anonimizzazione dei nominativi e dei dati personali delle parti coinvolte nel procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.

Il Presidente est.
(Alberto Giusti)

